

Distinzione tra vizi formali e sostanziali dell'atto amministrativo ai fini del risarcimento dei danni

Data di pubblicazione: 26/01/2015

La **Quinta Sezione del Consiglio di Stato**, con **sentenza 22 gennaio 2015 n. 252**, è tornata nuovamente ad occuparsi del risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento dichiarato illegittimo per vizio procedimentale.

A tal proposito, il Collegio ha precisato che *"va distinta l'illegittimità di carattere c.d. "sostanziale" dall'illegittimità di natura "formale", in quanto solo nel primo caso il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall'interessato, purché risulta comprovata, in modo certo, la "spettanza" del bene della vita da lui fatta valere e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo, che, in quella particolare circostanza, contrasta, in radice, con i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto; e, per contro, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento; il che avviene in particolare quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato"*.

La medesima Sezione si era già pronunciata in tal senso con sentenza 22 gennaio 2014, n. 38.